

06 FEB 2014
UFFICIO S.M. ...
RICEZIONE ALTE GIUD.
Napoli - Via S. Lucia
COPIA

Sentenza n° 400/13

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
ROCCADASPIDE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

R. G. n° 424/09
Crono n° 667/13
Rep. n° 182/13
Ris. il 16/4/13
Dec. il 18/5/13
Dep. Min. 20/5/13
Pubbli. 25 LUG. 201

Il Giudice di Pace dott.ssa Caterina Anna Pellegrino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n°424/2009 del Ruolo Generale Civile e trattenuta in decisione in data 16.04.2013, promossa

DA

1) Valitutto Alessandro, C.F. VLTLN59C23G939C e Valitutto Giovanni, C.F. VLTGNN87R31A717Q, rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Montera, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Postiglione (SA) al Corso Vittorio Emanuele n.181;

Su richiesta dell'Avv.
È stata rilasciata copia con
Formula Esecutiva
In data _____
Il Cancelliere

ATTORE

CONTRO

2) Regione Campania, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Carlo Rispoli dell'Avvocatura Regionale, giusta procura generale ad lites ed elettivamente domiciliata in Salerno presso l'Ufficio Avvocatura Regionale alla via Abella Salernitana n. 3;

10 FEB. 2014

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI

183/09

Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione regolarmente notificato, i sig.ri Valitutto Alessandro e Valitutto Giovanni convenivano in giudizio dinanzi a questa Autorità Giudiziaria, la Regione Campania, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., per sentirla dichiarare tenuta al risarcimento dei danni subiti dall'istante, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese diritti ed onorari.

A sostegno di ciò, assumeva l'istante :

- 1) che il giorno 10.07.08, alle ore 23,30 circa, il sig. Valitutto Giovanni percorreva la SP 60 che da Postiglione conduce a Controne a bordo dell'autovettura Fiat Bravo tg. BC827YA, di proprietà degli attori;
- 2) che giunto alla loc.tà Selva, nel comune di Postiglione, un cinghiale invadeva improvvisamente la carreggiata ed andava a collidere violentemente contro detta autovettura nella parte anteriore destra cagionando la rottura del paraurti anteriore destro, del gruppo ottico e del parafrangente per un importo pari ad € 1887,66;
- 3) che il sig. Valitutto Giovanni andava ad andatura moderata, tenendo la propria destra e che non vi è sulla strada alcuna segnaletica di pericolo;
- 4) che non essendo riuscito a rinvenire l'animale urtato, in considerazione della totale assenza della pubblica illuminazione, il giorno successivo il Valitutto Giovanni informava gli agenti della Polizia Provinciale i quali, nell'eseguire un sopralluogo scoprivano la carcassa di un cinghiale;
- 5) che la Regione Campania, ente responsabile del danno, nonostante richiesta è rimasta del tutto indifferente.

All'udienza di comparizione la convenuta Regione Campania si costituiva in giudizio eccependo la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda.

In sede istruttoria veniva espletata prova testimoniale e CTU tecnica per la quantificazione del danno.

Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base delle prove raccolte, all'udienza di precisazione delle conclusioni ed discussione veniva trattenuta a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, evidenziando che l'attore avendo esperito una tipica azione (extracontrattuale) da fatto illecito è competente il Giudice Ordinario trattandosi di diritti soggettivi, va fatto un breve cenno alla normativa che regola la materia.

Con la L. 968/77 e successiva L. 157/92 gli animali selvatici hanno cessato di appartenere al genere delle res nullius per essere espressamente inclusi nel patrimonio statale indisponibile da tutelare nell'interesse della comunità nazionale. La L. 157/92 dispone che sia costituito un apposito fondo regionale per il risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili ed attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, art.1 c.III, ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo riservando invece alle province le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

Per quanto attiene alla eccezione sollevata di carenza di legittimazione passiva la stessa va rigettata, infatti, la sentenza della Corte di Cassazione

sez.III n.8953/08 ha stabilito che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da norme specifiche.

Orbene, per i danni provocati dalla fauna selvatica non è richiamabile la disposizione normativa di cui all'art. 2052 c.c. e, quindi, del potere-dovere di custodia, ossia della concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento animale per definizione non configurabile nei confronti della selvaggina, la quale, tale non sarebbe, se non potesse vivere, spostarsi e riprodursi liberamente nel proprio ambiente naturale, stato di libertà non compatibile con un qualsiasi obbligo di custodia incombente alla pubblica amministrazione, ne consegue, così come anche statuito dalla Suprema Corte, che il danno provocato dalla fauna selvatica, nel caso di specie trattasi di ungulato, è astrattamente risarcibile soltanto in base ai principi generali sul risarcimento per fatto illecito, ex art. 2043 c.c., purchè venga fornita la prova di tutti gli elementi costitutivi: condotta, evento dannoso e nesso eziologico, elementi questi tutti presenti nel caso in esame.

Nel merito la domanda attorea appare fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.

L'esame degli atti di causa lascia ritenere che gli attori abbiano fornito la prova del fatto costitutivo del diritto azionato in questo processo, infatti, è risultato in modo chiaro che i sig.ri Valitutto Alessandro e Valitutto Giovanni hanno subito danni alla vettura di loro proprietà, all'uopo condotta dal Valitutto Giovanni, a causa dell'attraversamento improvviso della strada da parte di un grosso cinghiale.

I testi escussi, indifferenti e sulla cui attendibilità non è dato dubitare, hanno confermato in maniera circostanziata e priva di contraddizioni la circostanza che l'auto su cui viaggiavano subiva danni a causa dell'impatto con un cinghiale che attraversava improvvisamente la strada. Precisavano, altresì, il periodo ed il luogo in cui avveniva il fatto. Riferivano, poi, dettagliatamente i danni che l'auto aveva subito a causa dell'impatto.

Anche il maresciallo dei VV.UU. confermava l'accaduto in quanto, a seguito di segnalazione della Guardia Provinciale, si portava sui luoghi e rinveniva sia l'auto, una Fiat Bravo, ferma sia, poco distante, la carcassa di un cinghiale. Specificava che " i danni dell'auto erano riconducibili all'impatto con il cinghiale in quanto vi erano segni ematici ad attestarlo". Riferiva di aver provveduto per lo smaltimento dell'animale morto, che non vi è segnaletica di attraversamento animali selvatici né illuminazione. Confermava, inoltre, i danni subiti dall'auto descrivendoli e riferendo che l'auto non era marciante.

Nessuna prova ha fornito parte convenuta circa la sussistenza in capo ad altro ente, diverso dalla Regione e dalla stessa delegato a ciò, dell'obbligo a risarcire il danno causato a terzi dalla fauna selvatica.

Per quanto attiene alla quantificazione del danno appare congrua quella operata dal CTU nominato che li ha quantificati complessivamente in €1874,43, comprensivi della sosta tecnica, oltre IVA, interessi e rivalutazione.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

La presente sentenza va dichiarata esecutiva come per legge.



AW. MONTERA

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Roccadaspide definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Valitutto Alessandro e Valitutto Giovanni contro Regione Campania, in persona del Presidente p.t., con atto di citazione regolarmente notificato, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda proposta da Valitutto Alessandro e Valitutto Giovanni e, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni in favore del predetto Valitutto Alessandro e Valitutto Giovanni liquidati complessivamente in € 1874,43, oltre IVA, interessi legali e rivalutazione dalla data del dovuto al soddisfo.
- 2) Condanna la Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese di CTU pari ad € 400,00 come da decreto del 24.01.2013;
- 3) Condanna la Regione Campania, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., alla rifusione delle spese processuali da distrarsi in favore dell'avv. Enrico Montera per dichiarato anticipo e che si liquidano in complessivi € 1078,00 di cui € 78,00 per spese, € 1000,00 per onorari.
- 4) Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge.

Roccadaspide li 18.05.2013

IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Caterina Anna Pellegrino)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 20 MAG. 2013
IL CANCELLIERE



PUBBLICATA
25 Lug. 2013
Il Cancelliere
Felice Fortezza